

## **DECRETO 3 novembre 2005, n. 260**

Gazzetta Ufficiale N. 300 del 27 Dicembre 2005

### **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

#### **DECRETO 3 novembre 2005, n.260**

**Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di biologo.**

#### Capo I

##### Definizioni

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4285.U - 9/2-35 del 25 ottobre 2005);

**A d o t t a**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
- b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del

Direttore generale della giustizia civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

- c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di biologo in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione;
- d) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine nazionale dei biologi.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  
Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE reca: «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.».

- Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:  
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento

e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).

2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunita' europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta' della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».

«Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».

«Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego,

salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova

attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».

## Capo II

### Prova attitudinale

#### Art. 2.

##### Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio dell'ordine. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite e verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato sub A) al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio dell'ordine predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A) da consegnare ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

#### Nota all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.

3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio dell'ordine e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei biologi con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in tali sezioni, designati dal Consiglio dell'ordine. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo dei biologi con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in tale sezione e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio dell'ordine designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita' della Repubblica nelle materie su cui e' sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio dell'ordine, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio dell'ordine, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio dell'ordine sono a carico del predetto Consiglio.

#### Art. 4.

##### Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive integrazioni.

##### Nota all'art. 4:

- La legge 24 maggio 1967, n. 396, reca: «Ordinamento della professione di biologo».

#### Art. 5.

##### Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento e a copia di un documento di identita'.

2. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 6.

##### Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.

5. Il Consiglio dell'ordine da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Capo III

##### Tirocinio di adattamento

## Art. 7.

### Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

### Nota all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

- «Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
  - 2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.
  3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
  4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

## Art. 8.

### Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio dell'ordine è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco è formato annualmente su designazione del Consiglio dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende biologi che esercitano la professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso.

4. Al Consiglio dell'ordine spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei biologi.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

- a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
- b) la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
- c) la data di decorrenza dell'iscrizione;
- d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
- e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
- f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
- g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
- h) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.

Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio dell'ordine, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identita';
- b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;
- c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;

d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; va altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio dell'ordine a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio dell'ordine. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio dell'ordine e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.

#### Art. 12.

##### Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio dell'ordine provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio dell'ordine provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, al professionista a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 13.

##### Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi, il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio dell'ordine, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell'ordine o ad un suo delegato che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio dell'ordine rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio dell'ordine provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di

diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore a metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio dell'ordine della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio dell'ordine delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio dell'ordine con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;

d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei biologi.

2. La delibera del Consiglio dell'ordine di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti va comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio dell'ordine di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro: Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 287

#### Allegato A :

Elenco delle materie per la sezione A dell'Albo (Biologo)

Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Biologo iunior)

#### Allegato B

Modello domanda prova Attitudinale

Al Consiglio dell'Ordine .....==>

#### Allegato C

Modello domanda tirocinio di adattamentp

Al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi.....==>